



Comune di Pessinetto

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 12 DEL 23/03/2026

OGGETTO:

**CONVENZIONE SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI VAGANTI -
AFFIDAMENTO PERIODO 01/01/2026 - 31/12/2028 - CIG: B9D7F2D160.**

CIG	Settore	Anno	Imp/ Sub	Cod	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
B9D7F2D160	AREA TECNICA	2026	62	01031	800	1069	99	U.1.03.02.15.011	1.000,00
B9D7F2D160	AREA TECNICA	2027	62	01031	800	1069	99	U.1.03.02.15.011	1.000,00
B9D7F2D160	AREA TECNICA	2028	62	01031	800	1069	99	U.1.03.02.15.011	1.000,00

L'anno duemilaventisei del mese di marzo del giorno ventitre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'Area Tecnica

Marietta Sergio

VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 20/06/2024 di nomina quale Responsabile dell'Area Tecnica;

Richiamate:

- la Legge 14/08/1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" (G.U. n. 203 del 30/08/1991);
- la Legge Regionale 26/07/1993, n. 34 "Tutela e controllo degli animali da affezione"
- le leggi Regionali 19/07/2004, n. 18 "Anagrafe canina" e 04/07/2005, n. 9 "Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20";
- il regolamento recante criteri per l'applicazione della Legge Regionale 26/07/1993, N. 34 – promulgato con D.P.R. n. 4359 dell'11/11/1993;
- la comunicazione della Regione Piemonte – Assessorato alla sanità- prot.n. 2758/51 del 26/06/1996 con la quale sono stati sollecitati tutti i sindaci della Provincia di Torino all'attivazione di canili pubblici con valido servizio di cattura;
- la Circolare del Ministero della Sanità del 14/05/2001, n. 5 "Attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281";

Considerato che questo Comune non dispone di strutture idonee a garantire i servizi previsti dalle leggi su riportate e pertanto è necessario affidare a canili privati attrezzati e riconosciuti dall'autorità sanitaria locale idonei allo svolgimento dei servizi;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 24/01/2014 ad oggetto la stipula della convenzione tra il Comune di Pessinetto e la Ditta "OASI PER UN AMICO" per il servizio di cattura e custodia cani randagi per il triennio 01/01/2014 – 31/12/2016, che disponeva:

- *“di affidare il servizio di cattura, trattamento sanitario, custodia e mantenimento dei cani randagi rinvenuti sul territorio del Comune di Pessinetto, alla ditta “Oasi per un Amico” - Via Moglia n. 115 – Settimo T.se, per il periodo dal 1 ° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, (omissis), precisando che è stata richiesta la tariffa di € 1,00 ad abitante/anno a prescindere dal numero di animali ospitati in canile o dal numero di catture effettuate;*
- *di demandare al Responsabile del Servizio Interessato l'assunzione degli impegni di spesa per l'importo da erogare dal 2014 al 2016 in funzione del numero degli abitanti pari ad € 1,00 + IVA ad abitante/annuo più l'eventuale importo di € 100,00 mensile per ogni cane catturato;”*

Vista la scadenza della suddetta convenzione, considerato il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente servizio in termini di qualità della prestazione resa, è stata interpellata la stessa ditta per la prosecuzione del servizio in argomento;

Dato atto che la Ditta "OASI PER UN AMICO di Perazzolo Roberto" – Via Moglia n. 115 – Settimo Torinese (TO) – P.IVA 06669210012, con Nota agli atti Prot. n. 179 del 19/01/2026 si è dichiarata disponibile alla convenzione alle seguenti condizioni:

- assistenza zoiatrica di base, le profilassi sanitarie e il primo soccorso, per eventuali interventi chirurgici più complessi (da conteggiarsi separatamente), € 1,00, IVA esclusa ad abitante;
- degenza di cane non identificato € 150,00, IVA esclusa mensili;

Preso atto delle tariffe dei servizi non compresi quali: contributo alla sterilizzazione di cani (€ 150,00 per maschi e € 180,00 per femmine, IVA esclusa); spese di cattura e mantenimento animali vaganti identificati (per proprietario irreperibile) e ritiro di cani di proprietà di persone residenti con problematiche sociali € 50,00, IVA esclusa per il recupero ed € 5,00, IVA esclusa per diaria giornaliera;

Ritenuto congruo il preventivo e conforme alle esigenze dell'ente;

Atteso che l'importo complessivo contrattuale è inferiore a 140.000,00 € e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, richiamando l'art. 49, comma 6 del medesimo decreto;

Visti:

- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17 comma 1 del D. Lgs 36/2023 il quale prevede che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- l'art. 17, comma 2, del D. Lgs 36/2023 il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire la tutela degli animali da compagnia e prevenzione del randagismo;
- l'oggetto del contratto è il servizio di cattura, trasporto e custodia cani vaganti recuperati sul territorio comunale per il periodo 01/01/2026-31/12/2028;

- il servizio comporta una spesa annua presunta complessiva a carico del Bilancio dell'ente pari ad € 1.000,00, IVA inclusa, per ogni anno di convenzione;
- l'obbligazione verrà perfezionata mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023;
- le clausole ritenute essenziali sono indicate sulla presente Determinazione, sull'offerta della Ditta e sulla documentazione agli atti del Servizio;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs 36/2023, ritenuto metodo più adeguato rispetto all'oggetto ed all'importo del servizio;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al sottoscritto Responsabile;

Dato atto:

- della regolarità e congruità dell'offerta presentata;
- della necessità di procedere all'affidamento del servizio in argomento;
- che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta attraverso DURC Prot. INAIL_52206903, con scadenza di validità al 27/04/2026;
- che il codice CIG assegnato è il seguente: **B9D7F2D160**;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023 e che pertanto in funzione della fascia di importo del contratto l'imposta non è dovuta;

Ritenuto pertanto di affidare alla suddetta Ditta il servizio di cattura e custodia cani vaganti recuperati sul territorio di Pessinetto per il triennio 01/01/2025 – 31/12/2028, imputando la spesa annua presunta complessiva di € 1.000,00 IVA inclusa, per ogni anno di convenzione a valere sul Cap. 800/1069/98 del Bilancio di ogni esercizio di riferimento;

Rilevato di procedere all'impegno della spesa per dare copertura finanziaria al presente provvedimento;

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 15/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 15/12/2025 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2026/2028;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 22/12/2025 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2026/2028;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

Visto il D.Lgs. 118/11 e s.m.i come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il Codice dei Contratti, D.Lgs. 36/2023 del 31/03/2023;

Visti altresì:

- l'art. 191 del D. Lgs. 267/00 e smi;
- il regolamento delle forniture, servizi e lavori in economia;
- il regolamento di contabilità;

Ritenuto che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile dell'Area per il combinato disposto dagli artt. 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Richiesta l'attestazione sulla regolarità contabile e copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 147 bis e 153, 5° comma, del D.Lgs. n. 267/00;

DETERMINA

1. Di affidare, per i motivi riportati in premessa che si intendono integralmente richiamati, alla ditta “OASI PER UN AMICO di Perazzolo Roberto” – Via Moglia n. 115 – Settimo Torinese (TO) – P.IVA 06669210012 il servizio di cattura e custodia cani vaganti recuperati sul territorio di Pessinetto per il triennio 01/01/2026 – 31/12/2028 come dettagliato in premessa e nell’offerta pervenuta al prot. n. 179 del 19/01/2026.
2. Di imputare la spesa presunta complessiva annuale di € 1.000,00, IVA inclusa, per ogni anno di convenzione, al Cap. 800/1069/98 (Cod. 01.03.1 – Macroaggregato 103) del Bilancio di ogni esercizio di riferimento.
3. Di rilevare che l’affidamento di cui trattasi è assoggettato alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e s.m. e i.
4. Di rilevare altresì che il CIG assegnato è il seguente: **B9D7F2D160**.
5. Di dare atto che l’obbligazione verrà perfezionata mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 36/2023.
6. Di provvedere con successivo provvedimento del sottoscritto Responsabile alla liquidazione della spesa.
7. Di dare atto il perfezionamento dell’obbligazione (esigibilità) è previsto entro il 31/12 di ogni esercizio di riferimento del periodo 2026/2028.
8. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è resto unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell’Area.
9. Di evidenziare che l’affidatario è tenuto al rispetto delle norme contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Pessinetto di cui al D.P.R. 62/2013 (cfr. link [Codice di comportamento](#)).
10. Di dare atto che il Responsabile del Progetto è la D.ssa Castelluccio Roberta.
11. Di assicurare l’opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 33/2013, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione “*Amministrazione Trasparente*”.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Firmato digitalmente
Marietta Sergio